



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER L'IMPRESA

Danubio Impresa

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

GLOSSARIO	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	12
Art.1 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia	12
Art. 2 – Comunicazione tra le Parti.....	12
Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Aggravamento e diminuzione del Rischio	12
Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	13
Art. 5 – Regolazione del premio	13
Art. 6 – Tacito rinnovo dell'assicurazione – Rescindibilità annuale.....	14
Art. 7 – Assicurazione per conto altrui.....	14
Art. 8 – Rinuncia al diritto di surroga	14
Art. 9 – Modifiche dell'assicurazione	14
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro	15
Art. 11 – Coassicurazione e delega	15
Art.12 – Oneri fiscali.....	15
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge	15
Art. 14 – Foro Competente.....	15
SEZIONE 1 – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	15
A – Oggetto dell'Assicurazione	15
B – Danni indennizzabili.....	16
C – Rischi garantiti.....	17
C1 – Ulteriori beni assicurati alla partita Contenuto.....	20
D – Altre garanzie	21
SEZIONE 2 – FURTO E RAPINA	24
A – Oggetto dell'Assicurazione	24
B – Danni indennizzabili.....	24
C – Rischi garantiti.....	25
D – Guasti ed atti vandalici	28
E – Recupero delle cose sottratte	29
F – Reintegro delle somme assicurate.....	29
J – Guasti ed atti vandalici (in aumento) – operante se esercitata la relativa opzione	30
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE	31
I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	31
A – Oggetto dell'Assicurazione	31
B – Condizioni integrative	34
C – Estensione dell'assicurazione.....	35
II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO	40
A – Oggetto dell'Assicurazione	40
NORME COMUNI ALLE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	41
A - Limiti territoriali	41
B - Gestione delle vertenze – Spese legali.....	41
C - Definizione di persone assicurate.....	42
SEZIONE 4 – ESCLUSIONI	42
Art. 1 - Esclusioni generali relative a tutte le Sezioni.....	42



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 2 – Cose non assicurate alle sezioni 1 e 2.....	42
Art. 3 - Esclusioni relative alla sola Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali.....	43
Art. 4 - Esclusioni relative alla sola Sezione 2 – Furto e rapina.....	43
Art. 5 – Esclusioni relative alla sola Sezione 3 – Responsabilità Civile	44
Art. 6 – Casi particolari di aggravamento di rischio	45
SEZIONE 5 – VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO	45
Art. 1 – Assicurazione parziale – Massima obbligazione degli Assicuratori	45
Art. 2 – Criteri per la valutazione del danno	46
Art. 3 – Ammontare dell’indennizzo.....	48
Art. 4 – Indennizzo – Mandato dei Periti	48
Art. 5 – Avvertenze per la gestione dei sinistri.....	49
Art. 6 – Esagerazione dolosa del danno.....	49
Art. 7 – Pagamento dell’indennizzo.....	50
Art. 8 – Anticipi sugli indennizzi relativi alle Sezioni 1 e 2.....	50
SEZIONE 6 - ELETTRONICA.....	50
Art. 1 – Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche	50
Art. 1.2 - Supporto dati (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita)	51
Art. 1.3 – Programmi in licenza d’uso.....	52
Art. 1.4 – Maggiori costi (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita).....	52
Art. 1.5 – Conservazione delle cose assicurate.....	53
Art. 1.6 – Impianti di condizionamento	53
Art. 1.7 – Valore Assicurato	54
Art.1.8 – Deroga alla regola proporzionale.....	54
Art. 1.9 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile.....	54
Art. 1.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti	54
Art. 1.11 – Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica	55
SEZIONE 7 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....	55
Definizione Specifica.....	55
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO	55
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione	55
Art. 2 - Esclusioni.....	55
Art. 3 – Limite di indennizzo giornaliero.....	56
Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno.....	56
Art. 5 – Operatività della garanzia. Risoluzione del contratto	56
Art. 6 – Liquidazione del danno.....	57
Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro.....	57
Art. 8 – Anticipo Indennizzi.....	57
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI	58
Art. 1 – Franchigia sulle sezioni “Incendio” e “Furto”	58
Art. 2 – Beni non assicurabili nella Sezione Danni Diretti di riferimento.....	58
Definizioni	58
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione	59
Art. 2 - Valutazione del danno immateriale e indiretto – Franchigia.....	59
Art. 3 - Limite di risarcimento – Assicurazione parziale	60
Art. 4 - Aggiornamento del premio - Regolazione.....	60
SEZIONE 8 - LASTRE E CRISTALLI	61
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione	61



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 2 – Esclusioni	61
Art. 3 – Rinuncia al diritto di surrogazione	62
Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno	62
Art. 5 – Incarico ai Periti	62
Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo	63
Art. 7 – Forma dell'assicurazione	63
Art. 8 – Franchigia	63
Art. 9 – Limite di risarcimento	63
SEZIONE 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	63
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	63
Art. 2 - Inizio e termine della garanzia	63
Art. 2.1 - Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengono in qualsiasi paese, con esclusione di Usa e Canada	63
Art. 2.2 - Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengono in Usa e Canada	64
Art. 3 - Esclusione	64
Art. 4 – Limiti di indennizzo	65
Art. 5 - Scoperto	65
Art. 6 - Estensione territoriale	65
Art. 7 - Precisazioni	65
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	65
Art. 8 - Prodotti promozionali	65
Art. 9 - Inquinamento accidentale	65
ESTENSIONI SPECIALI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	65
Art. 10 - Postuma da installazione	65
Art. 11 - Estensione mondo intero	66
Art. 12 - Ritiro dei prodotti esclusi USA, Canada	66
Art. 13 - Ritiro dei prodotti compresi USA, Canada	67
Art. 14 - R.C. Del Venditore (Vendors' Liability - limited form)	67
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Ai fini dell'Assicurazione le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono.

Apparecchiature elettroniche	Centralini telefonici, impianti citofonici e cerca persone, impianti automatici di allarme antifurto ed antincendio, impianti video a circuito chiuso, rilevatori di fumo o di gas e simili apparecchiature a corrente debole facenti parte dell'attrezzatura dell'azienda.
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
Assicurato	Il soggetto indicato nella Scheda di polizza , che esercita e gestisce l'Attività assicurata e il cui interesse è protetto dall' Assicurazione . Quando l'Esercizio assicurato è svolto in tutto o in parte in un Fabbricato che non è di proprietà del Contraente o dell'Assicurato e tale Fabbricato è incluso tra le Cose assicurate , anche il proprietario del Fabbricato si considera Assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività assicurata	I locali e le aree nei quali l'Assicurato o chi per lui svolge l'attività industriale, commerciale, di servizi o di altro genere, come dichiarata dal Contraente e indicata nella Scheda di polizza ed esercitata dall'Assicurato o da chi per lui.
Attività dichiarata	L'attività industriale, commerciale, di servizi o di altro genere, come dichiarata dal Contraente e indicata nella Scheda di polizza ed esercitata dall'Assicurato o da chi per lui.
Attrezzature	Impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, quanto costituiscono attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.
Beneficiario	Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società in caso di Sinistro. Può coincidere con l'Assicurato stesso, salvo che la Polizza contenga clausole che riservino il beneficio dell'Assicurazione, in tutto o in parte, in favore di altri soggetti.
Contenuto	Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di Terzi, poste entro l' Esercizio assicurato , sia sottotetto che all'aperto: A) Attrezzature: arredi dell'esercizio o deposito commerciale, apparecchi elettronici, casseforti (escluso contenuto), impianti anche portatili di condizionamento e riscaldamento, vetrine e vetrinette esterne, tende e tendoni esterni, insegne, oggetti di cancelleria e stampati, impianti ed attrezzature di pesa; mezzi di traino e di trasporto non iscritti al PRA (esclusi ciclomotori); comprese migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B) Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti inerenti l'attività dichiarata in polizza, campionari, imballaggi, sostanze e prodotti infiammabili attinenti l'attività e quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale

Non sono compresi nel Contenuto:

- gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, salvo quanto previsto alla lettera Merci;
- gli enti in leasing

Contraente

Il soggetto indicato nella **Scheda di polizza**, che stipula questa Assicurazione per conto proprio e/o per conto dell'**Assicurato** (articolo 1891 del Codice Civile).

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri (esclusi quelli di natura meccanografica); microfilm, fotografie, fotocolor, stampi, modelli, quadri da stampa, garbi, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili.

Sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 12.000,00, senza tenere conto del valore a nuovo, d'affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o consequenziale.

Esercizio

Insieme dei beni assicurati

Esplosivi

Gli esplosivi considerati come tali dalle normative vigenti e comunque qualsiasi sostanza o prodotto che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua dà luogo ad esplosione, oppure esplosione per azione meccanica o fisica o termica.

La porzione d'immobile (compresa la relativa quota della proprietà comune), oppure l'immobile, oppure il complesso immobiliare, sito nell'ubicazione indicata nel Frontespizio di polizza di proprietà dell'Assicurato o da lui tenuto in locazione (anche finanziaria) o in comodato o in uso e da lui occupato per l'Esercizio assicurato. Sono comprese le dipendenze, anche se in corpi separati, purché site nella stessa ubicazione.

Rientrano in questa Definizione:**Fabbricato**

- a) la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e pensiline; le opere di fondazione e quelle interrate;
- b) le pavimentazioni interne e quelle esterne degli spazi di pertinenza del Fabbricato; i rivestimenti, le tappezzerie e le tinteggiature;
- c) le tettoie, i baraccamenti, le recinzioni fisse e i cancelli;
- d) l'impiantistica al servizio del Fabbricato (quali impianti idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di condizionamento e di riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne) purché stabilmente installata;
- e) le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e cablaggi in genere;
- f) qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all'esterno del Fabbricato ed



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

entro i recinti dello stesso, sia all'aperto che interrati, purché relativi o al servizio del Fabbricato stesso);

- g) i mosaici, gli affreschi e le decorazioni artistiche;
- h) le addizioni e le migliorie apportate al Fabbricato ed all'impiantistica ad esso pertinente, se l'Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del Fabbricato;
- i) gli oneri di urbanizzazione e gli oneri fiscali in genere, se dovuti;
- j) Gli alberi ad alto fusto.

Non rientrano in questa Definizione: l'area in cui il Fabbricato sorge e quanto elencato nelle *Definizioni dei termini "Contenuto" e "Merzi"*.

Caratteristiche costruttive:

salvo che nella Scheda di polizza non sia diversamente stabilito, il Fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive per ogni singolo immobile considerato come corpo separato:

- ◆ strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti) costruite per almeno **8/10** in materiali **Incombustibili**; sono comunque tollerate caratteristiche costruttive diverse per minori dipendenze la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta del Fabbricato stesso.

Forma nella quale è prestata l'Assicurazione. Essa può essere a **valore intero** o a **primo rischio assoluto**, con l'avvertenza che, ove non diversamente indicato, essa è prestata nella forma a "valore intero":

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO (VI)

Forma d'assicurazione che copre la totalità dei beni (fabbricati, macchinari, merci). La somma assicurata deve corrispondere al reale totale valore dei beni. Se l'assicurazione è sottoscritta per un importo inferiore si ha sottoassicurazione (Art. 1907 C.C.). Pertanto se al momento del sinistro il valore complessivo dei beni, partita per partita, risultasse superiore al valore complessivo assicurato, l'indennizzo dovuto sarà ridotto in proporzione al rapporto risultante fra il valore assicurato dei beni ed il loro valore effettivo.

Forma dell'assicurazione

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (PRA)

Forma di assicurazione per la quale la Società si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Franchigia

Somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'ammontare liquidabile e resta a carico dell'**Assicurato**.

Se è previsto un limite di indennizzo, e questo è inferiore o pari al risultato come sopra conteggiato, la Franchigia non sarà applicata.

Impianto d'allarme antifurto

Impianto di allarme antintrusione a norme CEI

Incombustibili

Si considerano Incombustibili le sostanze che alla temperatura di 750°



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione isotermica in base alle prove da farsi, in caso di contestazione, presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Società** in caso di **Sinistro**.

Infiammabili

- gas combustibili
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 allegato V

Intermediario

Il Broker o l'Agente regolarmente iscritto nel RUI e indicato nella **Scheda di polizza** che esercita la propria attività professionale di intermediazione assicurativa ai sensi della Legge.

L'ammontare, convenuto preventivamente tra le Parti, che rappresenta la **massima obbligazione** della Società, per tutti i **danni** o le **spese** ai quali il limite è riferito, verso l'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo

Quando per un particolare Rischio garantito o per determinate Cose assicurate o per una prestazione assicurativa è previsto nella presente Polizza un **sottolimito di indennizzo**, **questo non è in aggiunta al Limite di indennizzo ma è una parte dello stesso**.

Come precisato in Polizza, il Limite o il sottolimito di indennizzo può essere fissato per ogni Sinistro oppure per ogni **Periodo di assicurazione**; in quest'ultimo caso esso vale per l'insieme di tutti i danni risarcibili causati da tutti i sinistri avvenuti in uno stesso Periodo di assicurazione.

Macchinari, mobili e arredi

Macchine, impianti, attrezzi e relativi ricambi; serbatoi, sili e tubazioni relative; ogni mezzo di lavorazione, controllo, amministrazione ed assistenza dell'Attività dichiarata o ad essa inerente; mobilio ed arredamento, compresi quadri, arazzi, sculture, statue, oggetti d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere.

Merci

Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di Terzi, poste entro l'**Esercizio assicurato**, sia sottotetto che all'aperto:

- materie prime, prodotti semilavorati e finiti, compresi scarti e ritagli di lavorazione, recipienti e imballaggi ; esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.
- materiale pubblicitario, compresi gli omaggi per i clienti e i fornitori;
- tutte le scorte considerate tali in base alle impostazioni contabili dell'Assicurato, compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione.

Tutto quanto contenuto nell'Esercizio assicurato forma oggetto di questa Assicurazione, **ad eccezione di quanto espressamente escluso in queste definizioni e delle cose elencate all'articolo 2 della Sezione 4 (Cose non assicurate) delle condizioni che seguono.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione Merci.

Sono in ogni caso attribuiti alla definizione Merci gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi Prestatori di lavoro e di Terzi, ferma l'esclusione delle cose elencate nel citato articolo 2 della Sezione 4.

Sono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata nonché metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura, sino al 10% della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 4.000,00.

Inflammabili, combustibili, lubrificanti inoltre sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: - cellulose (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci).

Merci speciali

Non si tiene conto di "esplosivi", "inflammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Sono tollerate le seguenti quantità:

- 1 kg di "esplosivi";
- 250 kg di "inflammabili" (non tenendo conto di quelli in serbatoi completamente interrati);
- 500 kg di altre "merci speciali" (non si considerano tali quelle entrate a fare parte del prodotto finito),

Parti

Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo indicato nella Scheda di polizza durante il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente (art.1901 C.C).

Personale addetto

Per "personale addetto" s'intende l'Assicurato stesso, i suoi familiari, gli Amministratori e i Soci, i suoi prestatori di lavoro, specificamente incaricato, volta per volta, al trasporto, trasferimento delle cose assicurate – esclusi comunque persone soggette a periodo di prova, di addestramento, di formazione o di "stage" - i prestatori d'opera a rapporto libero professionale, purché di età non superiore ai settanta anni né inferiore ai 18 anni, quando operano per motivi inerenti all'attività dichiarata, al di fuori dei locali dell'esercizio assicurato, ovunque nel territorio dell'Unione Europea e della Svizzera.

Polizza

Il documento che prova il contratto di **Assicurazione**.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** alla **Società**.

Prestatori di lavoro

Sono considerati Prestatori di lavoro dell'Assicurato tutti gli addetti all'esercizio dell'Attività dichiarata, e cioè:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a) dirigenti, quadri, impiegati ed operai legati da un **contratto di prestazione di lavoro subordinato** con l'Assicurato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile;
- b) **tutti gli altri soggetti** di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga, **anche occasionalmente**, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, incluse:
 - le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza;
 - quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte, su soggetti diversi dall'Assicurato;
 - quelle per le quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, anche se l'obbligo di corrispondere il premio per l'assicurazione INAIL ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose anche gravi

Rischio garantito

L'evento dannoso, contrattualmente definito, che quando si verifica rende operative le pattuizioni assicurative previste e sottoscritte in polizza.

Scheda di polizza

Il documento che indica il numero assegnato alla **Polizza** e la data di emissione della stessa, contenente i **dati** richiamati nelle condizioni di assicurazione o ad esse acclusi con allegato e gli eventuali **altri dettagli** dell'assicurazione.

Scoperto

Percentuale prestabilita dell'ammontare del danno liquidabile che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Se è previsto un Limite d'indennizzo, e questo è inferiore o pari al risultato come sopra conteggiato, lo Scoperto non sarà applicato.

Set informativo

Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.

Sinistro

Il verificarsi del Rischio garantito per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società

La Rappresentanza Generale per l'Italia della Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta, 45.

La società Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group ha la sua sede legale in Vienna, Schottenring 15, 1010 Vienna (Austria) e opera in Italia in regime di Libertà di Stabilimento.

Terzi

Tutte le persone fisiche e giuridiche **con l'esclusione** delle seguenti:

- a) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

rappresentante; il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore, unitamente al coniuge, al convivente di fatto, alle persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine purché con lui convivente,

- b) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" (RCO) ed inoltre tutti coloro che non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'Assicurazione.

Denaro contante, titoli di credito, di pegno e - in genere - qualsiasi carta rappresenti un valore.

Valori

Valori bollati e postali, buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali. Sono esclusi gli effetti cambiari per i quali non sia possibile l'azione cambiaria.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito nella *Scheda di polizza* se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi d'assicurazione di un anno (salvo il caso di contratti di durata inferiore) ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi possono essere pagati tramite l'Intermediario di questo contratto.

Art. 2 – Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica (con firma certificata) o altro idoneo mezzo, direttamente dall'una all'altra Parte anche tramite l'Intermediario di questo contratto.

Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Aggravamento e diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento diminuzione o cessazione del rischio stesso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa risoluzione del contratto di assicurazione per recesso, anche immediato, da parte dell'assicuratore del contratto stesso così come previsto dalle norme in vigore (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio; tali mutamenti sono regolati dagli articoli 1896, 1897 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

Resta inteso che il Contraente avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 del Codice Civile e a rinunciare al relativo diritto di recesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:

- a) adoperarsi in modo efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Società secondo quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne **avviso scritto** alla Società **entro 5 giorni lavorativi** da quando ne è venuta a conoscenza, inviare Scheda di polizza indicando le circostanze dell'evento, e farne tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi.

L'inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente **più assicurazioni presso diversi Assicuratori**, l'Assicurato deve tempestivamente dare avviso del sinistro e di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore per iscritto e si applicheranno le disposizioni dell'articolo 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato, per i sinistri rientranti nelle Sezioni 1 e 2, deve altresì:

- a) trasmettere alla Società, non appena disponibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Società - copia della denuncia fatta all'Autorità;
- b) a richiesta della Società, trasmettere alla stessa, non appena disponibile, una distinta particolareggiata delle cose salvate o rimaste illese, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle stesse;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.

Art. 5 – Regolazione del premio

Se il premio di taluna delle Sezioni che compongono questa polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (in seguito: parametro), esso viene anticipato – in via provvisoria – nell'importo risultante dal conteggio esposto nella *Scheda di polizza*.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, il premio è regolato secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi (parametro) presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo lordo comunque dovuto stabilito nella *Scheda di polizza*.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati relativi ai parametri necessari per la regolazione del premio identificati nella *Scheda di Polizza*.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'atto di regolazione emesso dalla Società.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, su richiesta dell'Assicurato, gli fisserà un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società da agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti o non rinnovati, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga prescritti dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e/o il registro delle fatture e quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società potrà richiedere, con effetto dalla annualità immediatamente successiva, un aggiornamento del premio anticipato nella misura massima del 75% del premio definitivo.

Art. 6 – Tacito rinnovo dell'assicurazione – Rescindibilità annuale

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 12 mesi si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi e così di seguito fino a che non venga disdetta con il preavviso predetto.

Art. 7 – Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di eventuali altre persone (articolo 1891 del Codice Civile).

L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 8 – Rinuncia al diritto di surroga

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato lo richiedano ed a condizione che non esercitino essi stessi azione di rivalsa, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di surroga che gli compete a norma dell'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone del cui fatto debbano rispondere a norma di legge;
- b) le Ditte controllate, consociate o collegate con gli stessi.

Tale rinuncia non è operante nei confronti di chiunque abbia agito con dolo.

Art. 9 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono risultare da documento sottoscritto dalle Parti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e comunque fino al **60° giorno** dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto dando all'altra un preavviso scritto di trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata

In caso di recesso della Società, questa restituisce la parte di premio imponibile pagata che è relativa al periodo di assicurazione non goduto entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso; se recede l'Assicurato, la parte di premio restituibile, conteggiata come sopra detto, è ridotta alla metà.

Art. 11 – Coassicurazione e delega

Se il rischio è ripartito fra più assicuratori si applicano le disposizioni dell'articolo 1911 del Codice Civile.

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota figurante nella *Scheda di polizza*, esclusa ogni responsabilità solidale.

In tal caso il termine "Società" sta ad indicare tutti e ciascuno degli assicuratori, ma tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per il tramite dell'intermediario, direttamente con la Società qualificata nella *Scheda di polizza* come Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, anche tramite l'intermediario, direttamente nei confronti di ciascun assicuratore.

La firma apposta dalla Delegataria per mandato delle singole Coassicuratrici le impegna per le rispettive quote.

Art.12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o in esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento esclusivamente alle **leggi della Repubblica Italiana**.

Art. 14 – Foro Competente

Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

SEZIONE 1 – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

A – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni causati alle cose assicurate (Fabbricati, Contenuto, Merci) da uno o più dei Rischi previsti nel presente contratto di assicurazione.

Per Cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, s'intendono quelle di pertinenza dell'attività assicurata e descritte e/o elencate nella *scheda di polizza* e presenti nell'ubicazione ivi indicata.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurazione vale anche se i danni causati da uno o più dei Rischi previsti nel presente contratto di assicurazione si sono verificati per colpa anche grave dell'Assicurato e/o per colpa anche grave o per dolo dei suoi prestatori di lavoro.

B – Danni indennizzabili

La Società risponde:

- a) di tutti i **danni materiali** subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè:
1. **danni diretti** verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti;
 2. **danni consequenziali** verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un rischio garantito;
 3. danni immateriali ed indiretti subiti a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività assicurata in conseguenza di un danno materiale e diretto cagionato da taluno dei Rischi garantiti: tali danni sono indennizzati alle condizioni e nei termini tutti previsti dall'allegato *Danni Indiretti (nella forma a Diaria o MDC) qualora sia esercitata la relativa opzione*;
 4. costi aggiuntivi necessari in caso di migliorie edili e/o tecniche in base a disposizioni delle autorità; la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00;
 5. costi di ripristino e duplicazione di atti, di piani, di documenti commerciali, di supporti per memorizzare dati e i dati ivi contenuti, mezzi di riproduzione nonché costi di un'eventuale procedura d'ammortamento; la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00;
- b) delle **spese di**:
1. **demolizione e sgombero** dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino, cagionate da taluno dei rischi garantiti; **non sono risarcibili** le spese connesse con la bonifica di terreni e acque;
 2. **rimozione, deposito e ricollocamento**, di cose assicurate diverse da quelle colpite dal sinistro, che si sono rese necessarie per il ripristino dell'esercizio assicurato.

Queste spese sono rimborsabili, nella forma a **primo rischio assoluto**, fino alla concorrenza del **limite d'indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza* per ogni sinistro.

- c) Delle **spese e onorari di competenza dei Periti**, sia quello eventualmente scelto e nominato dall'Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell'Assicurato, **in caso di sinistro**, fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del **limite di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza*.
- d) Dei **costi e/o oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella *Scheda di polizza*;
- e) Degli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo; questi onorari sono rimborsabili fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza*.



C – Rischi garantiti

1. Incendio

Combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

2. Fulmine

3. Esplosione, implosione e scoppio

4. Caduta di aeromobili

Inclusi veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché caduta di corpi volanti.

5. Caduta di ascensori e montacarichi

A seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni.

6. Urto veicoli

Anche se appartenenti o in uso all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto. la garanzia opera con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 1.000,00. Risulta necessaria la regolare denuncia dell'accaduto all'Autorità competente.

7. Fumo, gas, vapori

Fuoriusciti a cagione di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti dell'**esercizio assicurato** oppure sviluppatosi in occasione di eventi considerati rischi garantiti.

8. Onda sonora

Determinata da aeromobili o da oggetti in genere che superino il muro del suono, con esclusione dei danni alle lastre e/o cristalli.

9. Danni all'installazione elettrica della luce e dell'energia dovuti a fulmine indiretto

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

10. Fuoriuscita da sprinkler

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

11. Eventi atmosferici

Intendendosi per tali: trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve.

I danni che si verifichino all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono indennizzabili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosferici:

- a) cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione;
- b) a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni presso-statici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto.

Per i danni dovuti a **sovraccarico di neve**, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, sono risarcibili **solo** se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

L'azione del **ghiaccio** e del **gelo** che provochino la rottura d'impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati **anche** indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di **72** ore antecedentemente al sinistro.

Per questo rischio garantito è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata nella *Scheda di polizza*;

12. Acqua condotta

Sono indennizzabili i danni derivanti da **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato.

Resta a carico dell'assicurato per ciascun sinistro la franchigia indicata nella *Scheda di Polizza*.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le garanzie interessate

Non sono indennizzabili i danni:

- a) da umidità stillicidio, insalubrità dei locali;
- b) da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto al successivo punto 13;
- c) da usura, corrosione o difetti di materiale;
- d) da rottura di tubazioni interrate;
- e) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- f) alle merci poste ad altezza inferiore a cm12 dal suolo;
- g) provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione, salvo quanto previsto al punto 10.

13. Ricerca e riparazione guasti e occlusione condutture

Consequente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, **compresa** la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma **escluso** il formarsi di umidità e lo stillicidio.

Sono indennizzabili, fino a concorrenza del **limite d'indennizzo** indicato nella *Scheda di polizza*:

- a) le **spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale**;
- b) i danni derivanti da **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato.

Non sono indennizzabili i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica o verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per questo rischio garantito è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata nella *Scheda di polizza*; nel caso l'evento coinvolga parti interrate o semi interrate dell'esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s'intende **raddoppiata**.

14. Fenomeno elettrico

A macchine, impianti, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili:

- a) il deperimento naturale, la carenza di manutenzione e i difetti preesistenti noti all'Assicurato;
- b) i danni verificatisi in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- c) i danni alle lampade.

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, fino alla concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito in *Scheda di polizza* ed è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata in *Scheda di polizza*.

15. Eventi sociopolitici, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da: incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili/corpi volanti e loro parti, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati, anche per mezzo di esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente e/o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti
- 3)
- 4) popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato”.

Questo rischio garantito, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 1) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il presente rischio garantito è prestato:

1. fino alla concorrenza, per ciascun periodo di assicurazione, dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti nella scheda di polizza per il rischio “eventi sociopolitici e atti vandalici” e per i rischi “terrorismo” e “**sabotaggio**”;
2. con applicazione dello **scoperto** indicato nella *Scheda di polizza* con i relativi minimi per i il rischio “eventi sociopolitici e atti vandalici” e per i rischi “terrorismo” e “**sabotaggio**”

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere da questo rischio garantito con un preavviso, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di **30 giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione.

In tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata r/r entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione della Società; in tale caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso.

Il premio della garanzia é pari al 5% del premio relativo alla sezione Incendio

La Società non risponde dei danni:

1. di inondazione o frana;
2. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
4. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero e/o di anomalie nel sistema di controllo della temperatura e dell'umidità;
5. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
6. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, dà diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

C1 – Ulteriori beni assicurati alla partita Contenuto

16. Contenuto di distributori automatici e di espositori anche all'esterno dell'ubicazione assicurata

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

17. Affumicatoi e impianti di essiccazione, anche quando l'incendio scoppia entro l'impianto

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

18. Al valore corrente, autoveicoli propri targati fermi o in movimento sull'area assicurata

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

19. Alberi ad alto fusto

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%, con il minimo di € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 10.000,00.

20. Animali domestici

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia pari ad € 250,00 e con un limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo pari ad € 2.500,00.

21. Quadri, tappeti oggetti d'arte

Massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite complessivo di € 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo; il massimo indennizzo per singolo oggetto é pari ad € 10.000,00.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

22. Valori

Massimo indennizzo pari ad € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo.

23. Contenuto al di fuori delle ubicazioni in cui si svolge l'attività dell'Assicurato

Massimo indennizzo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

24. Lastre

La Società risarcisce i costi necessari per la sostituzione delle lastre a seguito di rottura accidentale o ad altro evento garantito dalla presente sezione 1 - Incendio ed eventi speciali sino ad un massimo indennizzo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Non costituiscono oggetto di indennizzo i costi per rimpiazzare le lastre a seguito di rottura derivante da:

- crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e trasloco;
- surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;

Non risultano inoltre indennizzabili:

- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre che alla data di entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- i danni indiretti conseguenti alla rottura di lastre o insegne;

25. Rifacimento di cose particolari

La Società risarcisce le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle **cose particolari** distrutte o danneggiate da taluno dei rischi garantiti, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione; la Società effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e nei limiti del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto.

La Società non risponde delle spese sostenute dopo **6 mesi** dalla data del sinistro.

26. Selling price

Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiarie per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente disposizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

D – Altre garanzie

La Società risarcisce inoltre, fino a concorrenza dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti nella *Scheda di polizza* e nella forma a **primo rischio assoluto**:

1. Ricorso terzi – operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose mobili e immobili di terzi dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se originata da colpa grave dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurazione non vale:

- a) per le cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei prestatori di lavoro) che si trovino in sosta o sotto carico e scarico nell'ambito dell'**azienda assicurata**, e le cose in essi contenute;
- b) per i danni di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del

Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

Entro il massimale stabilito nella *Scheda di polizza* per questa altra garanzia e fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** pari al **10%** dello stesso, l'assicurazione sopra delimitata è estesa ai **danni immateriali**, derivanti dai danni materiali anzidetti, per interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, o dell'utilizzo di beni.

In caso di sinistro l'Assicurato deve tempestivamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e le difese dell'Assicurato; quanto alle spese di assistenza legale e di giudizio, si applica il terzo comma dell'articolo 1917 del Codice Civile.

2. Rischio locativo – operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato (Artt. 1588, 1589, 1611 C.C.) nei limiti della somma specificamente assicurata e riportata nella *Scheda di polizza* dei danni materiali cagionati da un rischio garantito dal presente contratto di assicurazione, ai locali e agli impianti di pertinenza degli stessi concessi in locazione all'Assicurato medesimo. L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

3. Merci refrigerate – operante qualora esercitata la relativa opzione

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) anomalie nel sistema di controllo della temperatura e dell'umidità;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino tra le esclusioni previste dall'Art. 1 Sezione 4 "Esclusioni".

Relativamente alle merci conservate in "Celle frigorifere", la garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

La presente estensione di garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

4. Fenomeno elettrico in aumento - operante qualora esercitata la relativa opzione

Sono assicurati i danni a macchine, impianti, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili:

- (a) il deperimento naturale, la carenza di manutenzione e i difetti preesistenti noti all'Assicurato;
- (b) i danni verificatisi in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- (c) i danni alle lampade.

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, in eccesso al limite per sinistro e anno pari a € 5.000,00 operante automaticamente fino alla concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nella *scheda di polizza* ed è a carico dell'Assicurato la **franchigia** indicata nella *Scheda di polizza*.

5. Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento in aumento - operante qualora esercitata la relativa opzione

Questo rischio garantito è prestato, nella forma a **primo rischio assoluto**, in eccesso al limite per sinistro e anno pari al 10% dell'indennizzo dovuto, operante automaticamente.

Sono assicurate le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino, e le **spese di rimozione e ricollocamento** di cose assicurate diverse da quelle colpite dal sinistro, cagionate da taluno dei rischi garantiti fino al limite di indennizzo indicato nella *Scheda di polizza* per sinistro e anno assicurativo; **non sono risarcibili** le spese connesse con la bonifica di terreni e acque.

Sono inoltre indennizzabili fino ad un limite pari al 10% dell'indennizzo pagabile le spese relative ai residui del sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs 5/2/1997 nr.22 e successivi aggiornamenti e comunque esclusi i residui "radioattivi" così come disciplinati dal D.P.R. 185/64

6. Lastre in aumento - operante qualora esercitata la relativa opzione

La somma assicurata indicata nella *scheda di polizza* è prestata a primo rischio assoluto, e si intende in aumento al limite di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo previsto per la garanzia **lastre** indicata al precedente paragrafo C1 punto 24.

Resta comunque operante il limite massimo di indennizzo di € 2.500,00 per singola lastra.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it; PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

7. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna e custodia – operante qualora esercitata la relativa opzione

La presente partita è assicurabile unicamente per quelle tipologie di attività (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia.

La somma assicurata indicata nella scheda di polizza è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e anno assicurativo ed è in abbinamento alla partita Contenuto.

Il limite di indennizzo per singolo veicolo in nessun caso potrà essere superiore a € 50.000,00.

La copertura deve intendersi operante a secondo rischio nel caso in cui i veicoli/natanti in consegna e custodia siano provvisti di apposita polizza Corpi veicoli terrestri.

Non sono indennizzabili i danni subiti da natanti aventi lunghezza superiore a 24 metri, in quanto non assicurabili con la presente polizza.

SEZIONE 2 – FURTO E RAPINA

A – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato i **danni indennizzabili** (sotto definiti) per le perdite e i danneggiamenti subiti, nel corso del periodo di assicurazione in corso, delle **cose assicurate** precisate nella *Scheda di polizza*, esistenti nell'ubicazione ivi indicata e relative all'**esercizio assicurato**, quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati **rischi garantiti**.

B – Danni indennizzabili

La Società risponde:

- a) di tutti i **danni materiali diretti** subiti dall'Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, *inclusi* i **guasti** e gli **atti vandalici** commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o nell'esecuzione dei reati, *esclusi in ogni caso* i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati;
- b) di un importo pari al **10% dell'indennizzo liquidabile** a seguito di furto, rapina od estorsione, quale danno indiretto per mancato utile;
- c) delle **spese di recupero e ripristino**, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
- d) delle **spese per la sostituzione di serrature**, in conseguenza di furto, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso dall'esterno dei locali contenenti le cose assicurate o di eventuali casseforti o armadi corazzati posti nei locali medesimi, con altre nuove uguali o equivalenti; queste spese sono assicurate a **condizione che l'Assicurato né faccia tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fornendone copia alla Società e proceda alla sostituzione delle serrature entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del furto, smarrimento o sottrazione**;
- e) delle **spese e onorari di competenza dei Periti**, sia quello eventualmente scelto e nominato dall'Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell'Assicurato, complessivamente fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza* per ogni sinistro.
- f) dei costi di duplicazione di atti, di piani, di documenti commerciali fino ad un massimo di € 7.500,00 per sinistro e anno assicurativo;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- g) dei danni alla recinzione e all'opera di cinta a seguito di furto con scasso fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- h) delle spese supplementari per misure di sicurezza provvisorie e a breve termine dopo un furto fino alla somma massima di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;

L'assicurazione comprende inoltre:

- i) il contenuto di distributori automatici e di espositori anche all'esterno degli ambienti del rischio incluso il danneggiamento del contenitore fino alla somma massima di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;
- j) le spese di ammortamento dei titoli per i quali e' possibile tale procedura fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo;
- k) il contenuto presso fiere e mostre fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo; la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%;
- l) Il furto di oggetti pregiati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata ma con il limite di € 8.000,00 per singolo quadro, tappeto, oggetto d'arte;
- m) Il furto, la rapina, l'estorsione e lo scippo anche se avvenuti fuori sede ma con il limite di € 8.000,00 per sinistro e anno assicurativo; la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% e di un minimo di € 500,00.

C – Rischi garantiti

- 1** Asportazione delle cose assicurate dall'**interno dei locali dell'esercizio assicurato**, a seguito di:

1.1 Furto

quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale, **quando lo stesso è perpetrato:**

- a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) a seguito di introduzione clandestina cioè commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi
- d) purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti i mezzi di protezione;
- e) attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- f) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti dell'esercizio assicurato;
- g) in uno dei modi indicati ai punti (a), (b) e (c) durante le ore di esposizione diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- h) con uso fraudolento di chiavi vere, comprese quelle di eventuali mezzi di custodia (casseforti, armadi forti, camere di sicurezza o corazzate), che siano



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it); www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

state smarrite o sottratte all'Assicurato o a taluno dei suoi prestatori di lavoro, purché l'Assicurato provveda, **entro 3 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, a:

1. denunciare tale smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
2. sostituire le serrature delle chiavi oggetto dello smarrimento o della sottrazione;

se l'Assicurato non adempie nei termini previsti agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la Società non sarà obbligata per i furti commessi con uso di chiave vera;

e a condizione che:

I. i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento o cemento, con l'avvertenza che, per locali facenti parte di fabbricati elevati a solo piano terreno, questi ultimi abbiano la linea di gronda del tetto ad almeno 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale oppure siano coperti da tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari fissi in vetrocemento;

II. tutte le "vie di accesso" siano munite di protezione.

- Per "**via di accesso**" si intende ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.
- Per "**Protezione efficace**" si intende almeno uno dei seguenti mezzi:
 1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento, metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 2. inferriate fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, le cui luci siano tali da impedire l'accesso se non a mezzo di effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura (si considerano inferriate anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro).

Il furto così delimitato è compreso nell'assicurazione anche se commesso o agevolato da **prestatori di lavoro** dell'Assicurato, purché fuori dell'orario di lavoro.

Resta convenuto che:

A) il danno è indennizzato nella sua interezza (fermi i limiti e i sottolimiti di indennizzo convenuti) se è causato da furto tentato o perpetrato violando una **via di accesso** (vedi definizione) **chiusa** e dotata di **protezione efficace** (vedi definizione) e ciò anche se dovesse emergere che non tutte le vie di accesso erano dotate di protezione efficace;

B) il danno è indennizzato nella misura del 80% dell'indennizzo liquidabile, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato, se è causato da furto:

- 1) tentato o perpetrato violando una **via di accesso** (*vedi definizione*) chiusa ma non dotata di **protezione efficace** (*vedi definizione*);
- 2) agevolato dall'esistenza di ponteggi o impalcature esistenti per temporanei lavori di ristrutturazione;
- 3) tentato o perpetrato con rottura di solo vetro comune (diverso dal vetro antisfondamento, vetro retinato o armato, vetrocemento).

Il predetto scoperto del 20% s'intende ridotto al **15%** nel caso in cui il furto sia stato tentato o perpetrato in locali presidiati da impianto automatico d'allarme antifurto collegato alle forze dell'ordine o ad istituto di vigilanza privato, regolarmente attivato, anche se l'esistenza di detto impianto non è stata preventivamente comunicata alla Società; il mancato funzionamento di detto impianto non pregiudicherà il diritto alla riduzione dello scoperto, salvo il caso di fatto imputabile all'Assicurato;

C) il danno non è indennizzato se è causato da furto perpetrato o tentato quando taluna delle **vie di accesso** (*vedi definizione*):

- 1) non è dotata di protezione;
- 2) non è chiusa;

salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del furto e salvo quanto previsto alle voci **(b)** e **(c)** del *Rischio garantito 1.1 Furto*.

Valori

Per i **valori non rinchiusi in "mezzi di custodia efficaci"**, questa prestazione assicurativa opera fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza*.

- Per **"mezzi di custodia efficaci"** si intendono quelli di seguito elencati con le loro *caratteristiche minime*:

- 1) **Cassaforte**, avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), chiusa con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione; se è *a muro*, deve essere murata ed ancorata in modo da non poter essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; se non lo è, deve essere di peso non inferiore a 200 Kg oppure ancorata rigidamente al pavimento e ad una parete.
- 2) **Armadio forte** (*di sicurezza o corazzato*), avente pareti e battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di spessore non inferiore a 3 mm, chiuso con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.
- 3) **Camera di sicurezza o corazzata**, avente muri perimetrali, pavimento e soffitto in cemento armato; i muri perimetrali possono anche essere costruiti

con blocchi di pietra dura murati con cemento; pavimento e soffitto possono anche essere costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento.

I battenti in acciaio o altro materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza ai mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione), manovrati da maniglia o volantino, devono essere chiusi con serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione.

Minori dipendenze

Il furto nelle **minori dipendenze** non internamente comunicanti con i locali dell'**esercizio assicurato** (box, cantine, soffitte e simili) è assicurato fino a concorrenza del **limite di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza*; nelle minori dipendenze, **non sono assicurati i valori**.

Sospensione dell'assicurazione

Se l'**esercizio assicurato** rimane disabitato o incustodito per più di **15** giorni consecutivi, l'assicurazione **furto** è sospesa a partire dalle ore 24 del **15° giorno** per i **valori non rinchiusi in mezzi di custodia efficaci**.

Se tale circostanza si protrae per oltre **30** giorni consecutivi, l'intera assicurazione è sospesa dalle ore 24 del **30° giorno** e riprenderà vigore dal momento in cui l'esercizio tornerà ad essere abitato o custodito.

1.2 Rapina

quale definita dall'articolo 624 del Codice Penale, **quando la stessa è avvenuta:**

- (a) all'interno dell'**esercizio assicurato**;
- (b) prelevando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia all'esterno dell'esercizio assicurato e costringendole a recarsi nei locali stessi.

1.3 Estorsione

Limitatamente al caso in cui, all'interno dell'esercizio assicurato, l'Assicurato oppure i suoi prestatori di lavoro o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.

D – Guasti ed atti vandalici

La Società indennizza *inoltre*, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali diretti subiti dai **locali** dell'esercizio assicurato e dai relativi **fissi** e **infissi**, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell'esecuzione di taluno dei reati elencati al punto C. che precede, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati.

Se questa garanzia risulta coperta, in tutto o in parte, anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, questa altra garanzia opererà a copertura delle franchigia eventualmente prevista da tale altro rischio garantito.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

E – Recupero delle cose sottratte

Ogni recupero delle cose sottratte nei modi e nei termini previsti nella **Sezione 2 - Furto e rapina**, deve essere prontamente notificato alla Società per iscritto.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per le stesse, oppure di farle vendere.

In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l'Assicurato e la Società in proporzione alla parte di danno materiale a carico rispettivamente dell'uno e dell'altra.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danneggiamenti eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

F – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della eventuale franchigia e/o scoperto.

In tale caso la somma assicurata con la **Sezione 2 – Furto e rapina**, su richiesta del Contraente e previo esplicito parere positivo di DONAU si intende reintegrata al suo ammontare originale, obbligandosi l'Assicurato a corrispondere un rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

La copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del rateo di premio per il reintegro della somma assicurata.

G – Franchigia assoluta sulle merci per rischio di categoria “4” o “D”

In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella categoria “4” per le aziende di produzione o “D” per gli esercizi commerciali con più di 15 addetti, come indicato nelle tabelle relative alla classificazione delle attività riportate in tariffa, per le merci dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

H – Selling Price

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente disposizione è operante a condizione che:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

I – Furto di veicoli e/o natanti all'aperto nell'area in uso all'azienda

Resta espressamente convenuto tra le parti che, unicamente per quelle tipologie di attività (es. Carrozzerie, elettrauto, autolavaggi, costruzione o riparazione natanti, officine di riparazione, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengano veicoli o natanti, l'assicurazione furto e' operante anche se i veicoli o natanti si trovano all'aperto, purché nell'area in uso all'azienda sempre che l'area stessa sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area in uso all'azienda devono essere regolarmente chiusi e, in ogni caso, le chiavi di avviamento non devono trovarsi a bordo dei veicoli stessi, ma devono essere custodite in luogo idoneo all'interno dei locali dell'azienda.

In caso di furto dei veicoli o natanti che si trovano all'aperto nell'area in uso all'azienda, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nei muri di cinta o nella recinzione oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali purché le chiavi dei veicoli siano custodite in luogo idoneo.

Qualora in caso di sinistro risulti che l'area in uso all'azienda non avesse mezzi di chiusura o protezione conformi a quelli sopra indicati o le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero adeguatamente custodite nei locali dell'azienda, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

La somma assicurata per la presente garanzia e' pari al 30% della somma assicurata per il contenuto.

Non sono indennizzabili i danni subiti dai veicoli o natanti all'aperto qualora l'area in uso all'azienda non sia interamente cintata per tutto il perimetro con cancelli, recinzioni fisse o in muratura.

J – Guasti ed atti vandalici (in aumento) – operante se esercitata la relativa opzione

La Società indennizza in eccesso al limite di indennizzo previsto al punto D che precede e fino a concorrenza dell'ulteriore **limite di indennizzo** pari a € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo i danni materiali diretti subiti dai **locali** dell'esercizio assicurato e dai relativi **fissi e infissi**, causati da guasti e atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell'esecuzione di taluno dei reati elencati al punto C che precede, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati.

Se questa garanzia risulta coperta, in tutto o in parte, anche in taluno dei rischi garantiti previsti da altre Sezioni della presente polizza, la stessa opererà a copertura delle franchigia eventualmente prevista da tale altro rischio garantito.

K - Garanzia Portavalori e valori – operante se esercitata la relativa opzione

furto delle cose assicurate, escluse le **merci**, **mentre si trovano all'esterno** e all'interno **dei locali dell'esercizio assicurato**, a seguito di **fatto commesso sul "personale addetto" durante il trasporto** al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa, a seguito di:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

1.1. Furto con infortunio/malore

Commesso in occasione di infortunio o improvviso malore del personale addetto;

1.2. Furto con destrezza

Limitatamente al caso in cui il personale addetto abbia le cose assicurate addosso e/o sotto diretto controllo elettronico e/o visivo;

1.3. Furto

Quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale, comunque perpetrato e da chiunque commesso o tentato, purché non agevolato da colpa grave del personale addetto, quando le cose assicurate si trovano:

- I. temporaneamente nell'abitazione del personale addetto oppure, se questi è in trasferta per motivi inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata, nell'abitazione di ospiti oppure in albergo o simili, con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso, i **valori** sono assicurati *solo* se consegnati all'albergatore;
- II. a bordo dell'autoveicolo parcheggiato col quale si trova a viaggiare il personale addetto per motivi inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata, a condizione che, durante le temporanee assenze del personale addetto, detto autoveicolo sia chiuso a chiave, con i cristalli rialzati e sia parcheggiato in autorimesse pubbliche o private o in aree custodite e non siano visibili dall'esterno ma custodite nel portabagagli; sono *esclusi* i **valori**;

1.4. Scippo

Quale definito dall'articolo 624 bis del Codice Penale strappando le cose assicurate di mano al personale addetto;

1.5. Rapina

Quale definito dall'articolo 628 bis del Codice Penale, con sottrazione delle cose assicurate mediante violenza al personale addetto o minaccia, incluso il caso in cui il personale addetto sia costretto a consegnare, contestualmente e sul luogo di esecuzione del reato, le cose assicurate a seguito di violenza o minaccia a se stesso o ad altre persone presenti.

I rischi garantiti da questa estensione di garanzia sono prestati fino alla concorrenza dei **limiti** e dei **sottolimiti di indennizzo** stabiliti nella *Scheda di polizza* e restano a carico dell'Assicurato gli **scoperti** stabiliti nella *Scheda di polizza*.

SEZIONE 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE

I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale **civilmente responsabile ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione, deterioramento, danneggiamento di cose
- danneggiamenti, lesioni, morte di animali,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone di cui debba rispondere.

La garanzia comprende altresì, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi derivanti:

- **dalla proprietà e dalla conduzione dei servizi aziendali** quali distribuzione di cibi e bevande a mezzo di macchine automatiche, servizio medico, di infermeria e di pronto soccorso, servizio di pulizia e di manutenzione, di sorveglianza anche con guardie armate, servizio e squadra antincendio, scuole aziendali ed ogni altro servizio esistente, senza alcuna eccezione, purché accessorio e pertinente all'attività dichiarata;
- **dalla proprietà e dalla conduzione di beni immobili** che siano utilizzati dall'Assicurato e sotto il suo controllo per l'esercizio dell'attività stessa, compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, recinzioni, cancelli elettrici e simili ed ogni altra pertinenza, nonché gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi d'alto fusto), posteggio gratuito di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico o scarico o a depositi all'aperto;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dall'esercizio e dalla manutenzione delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e delle installazioni** pertinenti, quali centrali termiche, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, cisterne di olio combustibile, serbatoi di gas e carburante e relative colonnine di distribuzione, autorimesse, impianti di autolavaggio; purché tutto di pertinenza dell'attività dichiarata;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso di mezzi meccanici di trasporto** non muniti di motore, quali biciclette e ciclomotori;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso**, all'interno dell'area aziendale, di **carrelli elevatori** e di macchine e di attrezzature per operazioni di carico e scarico di merci e cose in genere;
- **dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso** di mezzi meccanici di sollevamento e trasporto (**purché non soggetti all'obbligo assicurativo** ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n° 990 e relativo regolamento);
- **dalla proprietà e dalla detenzione di animali domestici**, inclusi cani da guardia;
- **dalla proprietà, dall'installazione, dall'uso e dalla manutenzione** di targhe, insegne (anche luminose), cartelli, striscioni ed altri analoghi apparati, anche meccanici, elettrici o elettronici, ad uso pubblicitario dell'attività dichiarata o ad uso segnaletico, ovunque nel territorio nazionale;
- **dall'organizzazione e dalla gestione di attività dopolavoristiche e ricreative** per i prestatori di lavoro dell'Assicurato e i loro familiari e ospiti (quali escursioni, gite aziendali, viaggi e crociere, spettacoli, feste, gare e manifestazioni sportive), di convegni, congressi, corsi professionali, seminari, manifestazioni pubblicitarie e promozionali dell'attività dichiarata;
- **dalla partecipazione** a convegni, congressi, corsi professionali e seminari, a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive, **escluso l'allestimento e lo smantellamento di propri stand**;
- **dalla somministrazione di cibi e bevande**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza e gestione - diretta o tramite terzi - della mensa, del bar, degli spacci e dei distributori automatici di cibi e bevande.

Limitatamente al caso di ingestione di cibi o bevande guaste o avariate, i prestatori di lavoro rientrano nel novero di terzi.

Qualora la gestione dei predetti servizi sia affidata a terzi, è assicurata anche la responsabilità civile che incombe sui gestori, e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, restando però inteso e stabilito che la presente assicurazione opera a secondo rischio nel caso esistano altre assicurazioni, per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;

- **dalle operazioni di Manutenzione dei fabbricati**

L'assicurazione comprende infatti la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o conduttore dei locali o dei fabbricati indicati all'Oggetto dell'assicurazione per i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dei locali o fabbricati suddetti;
- da lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione eseguiti nei locali o fabbricati suddetti e dati in regolare appalto a Imprese qualificate e dei quali l'Assicurato debba rispondere nella sola qualità di committente.

Sono esclusi i danni dovuti a guasti provocati a condutture e impianti sotterranei in genere e i danni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

Sono in ogni caso esclusi i danni agli stessi locali o fabbricati in cui è svolta l'attività dichiarata, ai loro annessi e alle loro pertinenze;

- **dalla committenza alla guida dei veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile gravante sull'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i danni corporali ai trasportati, da suoi prestatori di lavoro o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché non di proprietà, in usufrutto o locati all'Assicurato o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico.

La Società rinuncia a rivalersi nei confronti del dipendente responsabile a condizione che lo stesso sia munito di valida patente di guida o di certificazione equivalente e che il veicolo sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.

Questa estensione dell'assicurazione, a parziale deroga dei **Limiti territoriali** che seguono, è operante per i danni che si verifichino nell'ambito della **Unione Europea**, della **Repubblica di San Marino**, dello **Stato della Città del Vaticano** e della **Confederazione Elvetica**.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga di quanto disposto dalla voce **(a) dell'articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del massimale convenuto ed esposto nella *scheda di polizza*, senza sottolimito per ogni persona lesa o per danni a cose, ma con i sottolimiti di indennizzo fissati nella *Scheda di polizza* per talune Condizioni integrative e con i sottolimiti stabiliti nelle altre clausole o nelle estensioni dell'assicurazione di cui al successivo punto C eventualmente inserite in polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B – Condizioni integrative

Nei termini che precedono e nel limite del massimale stabilito ed indicato nel Frontespizio di polizza, l'assicurazione comprende le responsabilità qui di seguito elencate.

1. Interruzione o sospensione di attività

La responsabilità civile derivante all'Assicurato da interruzione, sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini della presente polizza.

Questa Condizione integrativa è prestata fino alla concorrenza del **sottolimito di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza* e con applicazione dello **scoperto** ivi precisato.

2. Danni ad automezzi di terzi

- La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni agli automezzi di terzi – compresi quelli dei prestatori di lavoro – in sosta nell'ambito dell'ubicazione dell'attività.
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni agli automezzi di terzi causati da operazioni di carico e scarico **escluse le cose oggetto delle operazioni di carico e scarico ed quelle che si trovano negli automezzi stessi.**

Per ogni mezzo o veicolo danneggiato, i danni vengono risarciti con deduzione della **franchigia** stabilita nella *Scheda di polizza*.

3. Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati da **incendio** che si propaghi a cose detenute da terzi, quando tale incendio abbia avuto origine:

1. all'interno o nell'ambito dei fabbricati o dei locali in cui si svolge l'attività dichiarata;
2. oppure da cose possedute o detenute da taluna delle persone assicurate nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Questa condizione integrativa è prestata a parziale deroga della voce **(d)** dell'**articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni** e con il **sottolimito di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza* e con applicazione della relativa franchigia.

4. Spargimento d'acqua

Relativamente alla proprietà del fabbricato l'assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento con esclusione dei danni causati da umidità, stitlicidio e da gelo.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

5. Appaltatori e subappaltatori

Ad integrazione di quanto previsto nella definizione di **Terzi**, sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (**escluse comunque le malattie professionali**) e sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo convenuti per la copertura R.C.O., i titolari delle ditte appaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dal Codice penale.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa estensione dell'assicurazione viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dalle ditte appaltatrici ed è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

La garanzia si intende valida per l'Assicurato che subappalta parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo, di cui l'Assicurato si impegna a fornire, a richiesta della Società in caso di sinistro, la documentazione necessaria, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

C – Estensione dell'assicurazione

Nei termini che precedono e nel limite del massimale stabilito ed indicato nella *Scheda di polizza*, l'assicurazione è estesa a comprendere le responsabilità qui di seguito elencate:

a) Smercio – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

Il rischio dello smercio, vale a dire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente o il consegnatario, causati dalle cose vendute o consegnate per le quali l'Assicurato non abbia la qualifica di produttore.

Questa estensione dell'assicurazione è **operante a condizione che** il danno si verifichi entro un anno dalla vendita o consegna delle cose predette e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario della cosa venduta o consegnata, i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga della voce (h) dell'articolo 5 Sezione 4 Condizioni generali.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale RCT indicato nella *Scheda di polizza* per più sinistri verificatisi in **uno stesso periodo di assicurazione**.

b) Danni alle cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate - garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, **esclusivamente quando tali danni siano la conseguenza di guasto o rottura accidentale del mezzo impiegato per dette operazioni**.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga al **comma (e) dell'articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**, con il **sottolimito di indennizzo stabilito nella Scheda di polizza e con deduzione della franchigia ivi precisata**.

c) Danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori - garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione è estesa ai danni, inclusa l'Estensione dell'assicurazione (d) "Danni da incendio", che, nel corso di lavori presso terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata, possono essere cagionati:

1. ai locali ove si eseguono i lavori;
2. alle cose di terzi che si trovino nei predetti locali ovvero nell'ambito dei lavori stessi.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa estensione dell'assicurazione è prestata a parziale deroga **comma (e) dell'articolo 5 della Sezione 4 Esclusioni**, con il **sottolimito di indennizzo stabilito nella Scheda di polizza** e con deduzione della franchigia ivi precisata.

d) Danni a cose di proprietà dei clienti – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

e) Inquinamento accidentale – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia opera per i danni conseguenti a inquinamento accidentale intendendo per tale ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali, acqua, aria e suolo – congiuntamente o disgiuntamente – dovuti alla presenza di una o più sostanze emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura **accidentale** di impianti e/o condutture, **purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.**

Sono comunque sempre esclusi i danni dovuti a qualsiasi altra causa da:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione e impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

f) RC Postuma (Legge n. 46 del 5 marzo 1990) – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti installati o non dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori.

L'assicurazione è valida, purché l'Assicurato sia in possesso, quando richiesta, dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre **due anni** dalla data di ultimazione dei lavori.

Si intendono esclusi i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute direttamente riferibili all'attività dell'Assicurato e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**

- b) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- c) cagionati da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- d) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- e) derivanti da interruzione o sospensione di attività

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

- g) **RC Postuma – danni subiti e/o causati da veicoli a motore o da natanti sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore e non o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre **un anno** dalla data di riconsegna ai clienti.

Si intendono esclusi i danni:

1. **da interruzione o sospensione di attività;**
2. **da mancato uso o disponibilità dei veicoli;**
3. **alle parti oggetto di riparazione o installazione.**

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

- h) **RC Postuma – danni cagionati a terzi dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione dopo l'ultimazione dei lavori – garanzia perante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori stessi eseguiti direttamente dall'Assicurato o da suoi dipendenti o collaboratori parasubordinati.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre **sei mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Si intendono esclusi i danni:

- a) **alle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica direttamente riferibili all'attività dell'Assicurato e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose stesse;**
- b) **cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) **derivanti da inidoneità o mancata rispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati;**
- d) **cagionati da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

e) **causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori**

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

i) **Danni a cose in consegna e custodia – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia che si trovino all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.

La garanzia è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

j) **Danni a condutture e impianti sotterranei – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

k) **Danni da cedimento e/o franamento del terreno – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

l) **Danni da furto – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

La garanzia comprende i danni cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

m) **RC lavanderia, lavasecco e stireria – garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione**

Limitatamente ai rischi lavanderia, lavasecco e stireria, l'assicurazione RCT e' estesa ai danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato consegnate dai clienti.

La garanzia e' valida per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali egli sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai Clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura.

Non sono risarcibili i danni a cose diverse da capi di vestiario, coperte e piumoni, biancheria per la casa. La garanzia non e' inoltre operante per i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

La presente estensione di garanzia non e' operante per lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati ed è prestata con i Sottolimiti di indennizzo per singolo capo e per sinistro e anno assicurativo stabiliti nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

n) RC lavanderie industriali, tintorie tessuti e filati - *garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione*

Limitatamente ai rischi lavanderie industriali e tintorie tessuti e filati, l'assicurazione R.C.T. é estesa ai danni a cose di terzi oggetto di trattamento.

Non sono risarcibili i danni a cose diverse da tessuti e filati.

La garanzia non é operante per i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

Questa estensione dell'assicurazione é prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

o) RC per danni diversi da incendio a veicoli di terzi in consegna e/o custodia - *garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione*

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi viene estesa ai danni diversi da incendio a veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato, in deposito o lavorazione o lavaggio o sotto rifornimento, purché detti danni si verifichino nell'azienda assicurata e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione.

La garanzia e' valida anche per i danni cagionati a veicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Questa estensione dell'assicurazione é prestata con il Sottolimito di indennizzo stabilito nella *Scheda di polizza* e con deduzione della franchigia e/o dello scoperto ivi precisati.

p) RC sola proprietà fabbricato – *garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione*

L'assicurazione é limitata alla proprietà del fabbricato anche dato in locazione a terzi, nel quale si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende il rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti:

- dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi;
- da fuoriuscita di acqua per l'occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- da traboccamento e rigurgito di fognature;
- da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da attività esercitate nel fabbricato stesso;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione.

Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro dovesse risultare che il valore dei fabbricati sia superiore di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in Polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

q) Franchigia frontale € 500,00 (*operante se opzionata*)

Ad ogni sinistro per danni a cose verrà applicata franchigia frontale pari a € 500,00 salvo scoperti e/o franchigie superiori.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

A – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni corporali sofferti, nel corso del periodo di assicurazione, da parte di suoi **prestatori di lavoro** addetti all'esercizio dell'attività dichiarata e riportata nella *Scheda di polizza*.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche e/o integrazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38.

Per ogni persona colpita da sinistro verrà applicata una franchigia pari a € **2.500,00** in caso di **danno biologico**.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo il caso di irregolarità dovute a erronee interpretazioni date in buona fede alle norme vigenti in materia.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo convenuto ed esposto nella *Scheda di polizza*, col sottolimito fissato nella *Scheda di polizza* per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- **la rivalsa INPS**
le azioni di **rivalsa** esperite dall'**INPS** ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222;
- **la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro e dei preposti;**
- **la responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, preposti e incaricati della direzione o sorveglianza dei lavori** nonché di ogni altro dipendente dell'Assicurato, per danni arrecati nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Relativamente ai preposti ed agli incaricati non prestatori di lavoro dell'Assicurato, s'intende **esclusa** qualsiasi responsabilità civile professionale.

- **la responsabilità civile derivante dal decreto legislativo n° 81 del 9/4/2008 e del decreto legislativo n° 106 del 3/8/2009**
 - **la responsabilità civile derivante all'Assicurato** ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro, semprechè tali danni non siano conseguenza di intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi delle normative vigenti.
 - **la responsabilità civile personale del responsabile** e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui alle normative vigenti, con la precisazione che questa estensione dell'assicurazione vale solo per quegli addetti che siano **prestatori di lavoro** dell'Assicurato stesso.

B – Estensione dell'assicurazione



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Malattie professionali (garanzia operante qualora esercitata la relativa opzione e validato il relativo questionario)

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL e a quelle che, a seguito di sentenza definitiva, vengano riconosciute come malattie professionali. **Sono in ogni caso escluse la silicosi e l'asbestosi.**

Questa estensione di garanzia esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie si manifestino in data posteriore alla stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali:

- a) che si manifestino o che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro;
- b) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- c) che siano, per il prestatore di lavoro, ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Per questa estensione, il massimale indicato nella *Scheda di polizza* per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima obbligazione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi e - comunque - per più danni manifestatisi nello stesso periodo di assicurazione.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

A - Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di **qualunque Paese**, con la sola esclusione degli **Stati Uniti d'America, del Messico, del Canada** e dei territori sotto la loro giurisdizione.

L'assicurazione R.C.O. vale **ovunque nel Mondo**.

B - Gestione delle vertenze – Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

C - Definizione di persone assicurate

Agli effetti di questa **Sezione 3 - Responsabilità civile**, sono persone assicurate:

- a) l'Assicurato contraente, nella sua qualità di esercente l'attività da lui dichiarata e riportata nella *Scheda di polizza*, di proprietario o conduttore dei beni che la costituiscono e dei locali e fabbricati in cui è esercitata, di gestore o committente dei lavori, delle opere e dei servizi che ne fanno parte;
- b) gli amministratori e i prestatori di lavoro dell'Assicurato, di ogni ordine e grado, per sinistri dovuti a fatti loro imputabili nello svolgimento delle loro rispettive mansioni in relazione alla predetta attività;
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera egli si avvalga nell'esercizio dell'Attività dichiarata, nonché gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i partecipanti a corsi di formazione professionale, i consulenti e simili mentre operano per conto dell'Assicurato.
- d) Il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il lavoratore atipico e temporaneo.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art. 1 - Esclusioni generali relative a tutte le Sezioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione.

Anche se derivanti da taluno dei *Rischi garantiti*, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- b) dovuti alla detenzione o all'impiego di esplosivi;
- c) di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto al punto a.2 dei *Danni indennizzabili* della Sezione I;
- d) dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La Società non risponde dei danni dovuti a cambiamenti di costruzione, restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito e – in genere – di tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quelli precisati alla voce “B”- *Danni Indennizzabili* delle Sezioni 1 e 2.

Art. 2 – Cose non assicurate alle sezioni 1 e 2

Salvo espresso patto contrario, Non sono assicurate le seguenti cose:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a) veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- b) l'area su cui sorge il fabbricato;
- c) palloni presso statici e gli esplosivi;
- d) boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- e) preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- f) le pellicce naturali.

Art. 3 - Esclusioni relative alla sola Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali

Oltre ai danni menzionati all'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione I, sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione e alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, rigurgito dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua e altri liquidi, mareggiata, frana, valanga, slavina, cedimenti del terreno;
- b) i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) i danni da furto, rapina, saccheggio, comunque commessi;

La Società non risarcisce i danni derivanti da mancato profitto lordo dovuti a:

- 1. fenomeni elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo che da essi consegua l'incendio, lo scoppio o altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- 2. impossibilità o difficoltà di importare o di esportare, provvedimenti di emergenza, disposizioni da parte di pubbliche autorità, restrizioni per norme urbanistiche o uso dei suoli;
- 3. sospensione, annullamento o prescrizione di licenze nonché sospensione o annullamento di contratti o ordinazioni per cause diverse dal sinistro.

Art. 4 - Esclusioni relative alla sola Sezione 2 – Furto e rapina

Oltre ai danni menzionati all'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti precisati nella Sezione 2, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) determinati, agevolati o aggravati da dolo o colpa grave:
 - (a1) dell'Assicurato o di persone che abitano con lui o occupano i locali dell'esercizio assicurato o locali con questi comunicanti;
 - (a2) dei prestatori di lavoro dell'Assicurato o dei prestatori di lavoro di taluna delle persone al punto a1, a meno che non si tratti di furto commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi, e fermo comunque il punto a3 che segue;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- (a3) degli incaricati della sorveglianza dell'esercizio assicurato o delle cose assicurate;
- b) derivanti da incendio, esplosione o scoppio, anche se provocati dai ladri o dai rapinatori;
- c) dovuti a smarrimento, misteriosa sparizione o ad ammanco scoperto al momento delle operazioni di inventario;

sono inoltre esclusi dall'assicurazione contro il furto i danni avvenuti quando:

- d) nel caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiave vera rubata, smarrita o sottratta, l'Assicurato o chi per lui non provvede, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla sostituzione delle serrature;
- e) l'esercizio assicurato non è occupato o custodito al di là dei termini stabiliti dalla "Sospensione parziale dell'assicurazione" di cui al *Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto*, limitatamente alla cose assicurate ivi elencate;
- f) i locali contenenti le cose assicurate non sono conformi a quanto convenuto alla voce I del *Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto*;
- g) taluna delle "vie di accesso", quali definite alla voce II del *Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto*, non sono chiuse o non sono dotate di protezione, salvo che tali mancanze siano state totalmente ininfluenti ai fini del tentativo o della consumazione del reato e salvo quanto previsto alle voci (b) e (c) del *Rischio garantito 1.1 Sezione 2 Furto*;

Art. 5 – Esclusioni relative alla sola Sezione 3 – Responsabilità Civile

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 1 della Sezione 4 Esclusioni, l'assicurazione non vale per i danni:

- I. dovuti alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- II. provocati da campi, onde e fenomeni elettromagnetici;
- III. direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

Per atto di terrorismo s'intende l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agiscono in clandestinità e per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di influenzare un governo o intimorire l'opinione pubblica o una parte di essa.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche o biologiche.

L'assicurazione RCT/O non comprende inoltre i danni:

- a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; dalla proprietà o dall'impiego di natanti a motore, di aeromobili e mezzi subacquei di ogni tipo;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- c) alle cose detenute, a qualsiasi titolo, dalle persone assicurate;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- g) da furto;
- h) cagionati da prodotti, opere e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché dell'ultimazione dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, al più tardi, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Art. 6 – Casi particolari di aggravamento di rischio

Relativamente alla **Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali**, salvo espresso patto contrario il rischio è assunto dalla Società nell'intesa che nell'**esercizio assicurato**:

1. non esistono esplodenti né capannoni presso statici;
2. non esistono depositi aventi altezza di impilamento, anche se con scaffalature, superiore a 10 metri.

Qualora taluna delle situazioni sopra esposte dovesse modificarsi durante il **periodo di assicurazione**, si ha aggravamento del rischio e si applicano i disposti dell'articolo 3 delle "Norme che regolano l'assicurazione generale".

SEZIONE 5 – VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Perdite e danneggiamenti a cose dell'Assicurato o da lui detenute Sezioni 1 e 2

Art. 1 – Assicurazione parziale – Massima obbligazione degli Assicuratori

Salvo i casi in cui il contratto ne faccia espressa deroga, questa assicurazione è stipulata nella forma a **valore intero**. Tuttavia è stabilita una tolleranza percentuale per l'applicazione della proporzionale nella misura del **15%**.

Se risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (*Fabbricato, Contenuto, Merci*) non era maggiore della somma totale assicurata aumentata di detta misura percentuale, non si applica la proporzionale. In caso contrario, la proporzionale si applica sul valore eccedente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

In nessun caso e per nessuna ragione la Società sarà tenuta a pagare per i danni materiali ammontare maggiore della somma assicurata totale o, se applicabili, dei limiti o dei sottolimiti di indennizzo convenuti e riportati nella *Scheda di polizza* o diversamente contrattualizzati.

Oltre alle spese sostenute a norma dell'articolo 1914 del Codice Civile, si aggiungono, nei limiti di indennizzo convenuti, i danni immateriali risarcibili e le spese e onorari dei periti, secondo quanto rispettivamente convenuto nelle singole **Sezioni 1 e 2** alla voce B **Danni risarcibili**.

Le spese di demolizione e sgombero sono automaticamente assicurate fino ad un limite pari al 10% dell'indennizzo previsto.

Art. 2 – Criteri per la valutazione del danno

1. Cose in genere

Ogni **cosa assicurata** che sia diversa da quelle espressamente richiamate nei paragrafi 2, 3, 6, 7 e 8 che seguono è assicurata per il suo **“valore a stato d'uso”**, vale a dire per il valore che essa ha allo stato in cui si trova immediatamente prima del sinistro, tenendo conto del deprezzamento e del degrado connessi alla misura della sua vetustà, del suo stato di conservazione e della sua utilizzabilità.

2. Fabbricato

Ogni **fabbricato, esclusi i rispettivi mosaici ed affreschi**, è assicurato per il suo **“valore a nuovo”**, vale a dire per una somma equivalente al costo relativo alla sua integrale ricostruzione a nuovo, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.

In caso di sinistro, la ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, **a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società**.

3. Altre cose assicurate a “valore a nuovo”

Le seguenti cose utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ macchinari, attrezzature, mobili e arredi, ma con l'**esclusione** di quadri, arazzi, tappeti, sculture, statue, oggetti d'antiquariato e oggetti d'arte in genere;
- ✓ apparecchiature elettroniche, acquisiti nuovi dall'Assicurato da meno di tre anni dal giorno del sinistro.

Sono assicurate per il loro **“valore a nuovo”**, vale a dire per una somma equivalente al costo del loro rimpiazzo con altre cose uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o degrado.

In caso di sinistro, il rimpiazzo delle cose perdute o non riparabili può essere fatto con cose diverse da quelle colpite dal sinistro, **purchè abbiano la stessa natura e destinazione e a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società**.

4. Inapplicabilità del “valore a nuovo”



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurazione del “valore a nuovo” non è operante per qualunque cosa tra quelle elencate al precedente paragrafo 3, che al momento del sinistro sia fuori uso o si trovi in stato di inattività (restando espressamente convenuto che le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione, ferie e simili non costituiscono *stato di inattività*); in questo caso la cosa assicurata rientra tra quelle di cui al precedente paragrafo 1.

Viene indennizzata per gli apparecchi elettronici d'ufficio e/o aziendali, la spesa necessaria valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o in mancanza alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

5. Modalità per l'applicazione del “valore a nuovo”

L'assicurazione del “valore a nuovo” è subordinata alla condizione essenziale che i lavori di ricostruzione e riparazione e i provvedimenti di rimpiazzo siano intrapresi e compiuti entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di perizia, salvo i casi di forza maggiore.

Fino a quando ciò non è avvenuto, l'obbligazione della Società resta limitata al danno quantificato in base al “valore a stato d'uso” definito al paragrafo 1, su cui è calcolabile l'anticipo di indennizzo di cui all'articolo 7 della Sezione 5

6. Merci

Le merci sono assicurate per il valore che avevano immediatamente prima del sinistro, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Le merci in corso di lavorazione sono assicurate per il valore che esse hanno allo stadio di lavorazione in cui si trovano al momento del sinistro e tale valore è dato dal prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti; qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

Prezzo di vendita: le merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, sono assicurate per il prezzo di vendita convenuto, comprovato dalle prescritte scritture, dedotte le spese eventualmente risparmiate per la mancata consegna.

7. Oggetti d'arte

Quadri, stampe, tappeti, arazzi, statue, sculture e altri oggetti d'arte sono assicurati per il loro rispettivo “valore commerciale”, vale a dire per il valore loro attribuito dal mercato nella libera trattazione di compravendita.

Nella determinazione del danno, a nessuno di tali singoli oggetti verrà comunque attribuito un valore maggiore di quello convenuto ed esposto nella *Scheda di polizza*

Quanto sopraindicato non trova applicazione per gli oggetti non rientranti in qualsiasi catalogo ufficiale.

8. Cose particolari

Le cose particolari sono assicurate a P.R.A.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Nella determinazione del danno si aggiungono, fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** stabilito nella *Scheda di polizza* per ogni sinistro, le eventuali spese sostenute per le operazioni di rifacimento, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione dei dati contenuti negli archivi, documenti, registri e disegni tecnici.

9. Valori

I **valori** sono assicurati per il loro “**valore nominale**”.

Per i titoli che hanno una data di scadenza, il danno è liquidabile a tale data; per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, sono assicurate soltanto le spese relative alla procedura stessa.

Art. 3 – Ammontare dell'indennizzo

Valutato il danno in base ai criteri che precedono, già al netto delle **franchigie** e degli **scoperti**

applicabili, tenuto conto dei danni risarcibili e dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti, si

determina l'ammontare dell'indennizzo deducendo il valore dei residui del sinistro.

Art. 4 – Indennizzo – Mandato dei Periti

L'ammontare dell'indennizzo é concordato dalle Parti direttamente o mediante persone da loro incaricate.

Le Parti possono affidarsi a un Perito unico (le cui spettanze sono totalmente a carico della Società) oppure a due Periti di parte nominati per iscritto.

A richiesta di una delle Parti, i due Periti ne nomineranno un terzo per procedere, in caso di dissenso tra loro, a una perizia collegiale; in mancanza di intesa su tale nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale competente per giurisdizione territoriale scegliendo il terzo Perito fuori della provincia in cui é avvenuto il sinistro.

È competenza dei Periti

- (a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- (b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- (c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte e danneggiate;
- (d) procedere alla stima ed alla liquidazione dell'indennizzo in conformità delle disposizioni del contratto di assicurazione.

I risultati raggiunti dal Perito o dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori tra le Parti rinunciando queste, fin da ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese e gli onorari del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà; tuttavia, se l'indennizzo supera rispettivamente l'importo di euro **75.000,00** per la Sezione 1 ed euro **25.000,00** per la Sezione 2, sino a concorrenza dei **limiti di indennizzo** rispettivamente stabiliti per i *Danni risarcibili* alle voci **(d)** della Sezione 1 ed **(e)** della Sezione 2, la Società si fa carico delle spese e degli onorari del Perito eventualmente nominato dall'Assicurato e del terzo Perito.

Art. 5 – Avvertenze per la gestione dei sinistri

Resta convenuto fra le Parti che:

- 1) A parziale deroga **dell'articolo 7 della Sezione 5**, se il pagamento dell'indennizzo è impedito dal fatto che per la liquidazione dei danni è necessario il certificato di chiusura inchiesta o altri rilasciati da Tribunali o Autorità competenti, la Società si obbliga, trascorsi 60 giorni dalla sottoscrizione degli atti di liquidazione e perdurando l'impossibilità dell'Assicurato – **per cause a lui non imputabili** – di presentare i predetti certificati, a depositare l'importo dell'indennizzo presso un istituto di credito, in un conto vincolato a favore dell'Assicurato; gli interessi che matureranno fino alla liquidazione del danno spetteranno all'Assicurato stesso.

Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di adoperarsi per l'ottenimento di detti certificati e di trasmetterli, non appena disponibili, alla Società.

- 2) Su richiesta dell'Assicurato, tutto quanto convenuto in polizza relativamente ai sinistri sarà applicato a ciascuna singola partita di polizza come se per ciascuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto precede, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

- 3) Resta convenuto che, in caso di perdita o danno alle merci (in qualunque stadio di lavorazione), dopo che adeguati controlli avranno indicato quale merce è stata danneggiata, l'Assicurato potrà esercitare una ragionevole discrezione circa il fatto che tali prodotti danneggiati siano adatti per essere rilavorati o venduti.

Art. 6 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 7 – Pagamento dell’indennizzo

L’indennizzo é pagato entro 30 giorni dalla data degli atti di liquidazione dopo che l’Assicurato avrà dimostrato la sua legittimazione a percepirlo e l’inesistenza di ipoteche, vincoli o altri gravami e sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento é impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento oppure dal fatto che l’Assicurato non é in grado, per qualunque motivo, di dare valida quietanza, a carico della Società non decorrono interessi.

Art. 8 – Anticipi sugli indennizzi relativi alle Sezioni 1 e 2

Dietro richiesta dell’Assicurato, la Società corrisponde **anticipi** fino a concorrenza del **50%** del presumibile ammontare dell’indennizzo liquidabile, calcolato senza tener conto dell’assicurazione a “**valore a nuovo**” (articolo 2 della Sezione 5 – paragrafo 5), alle seguenti condizioni:

- 1) che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data del sinistro e che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dell’articolo 4 delle “**Norme che regolano l’assicurazione in generale**”;
- 2) che non esistano riserve sulla risarcibilità dei danni e non ricorrano circostanze impeditive quali quelle menzionate all’articolo 6 della Sezione 5;
- 3) che l’ammontare dell’indennizzo liquidabile superi sicuramente l’importo minimo stabilito nella *Scheda di polizza*.

La Società é tenuta a corrispondere l’anticipo entro **30** giorni dalla data di ricevimento della richiesta fatta dell’Assicurato.

SEZIONE 6 - ELETTRONICA

Art. 1 – Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da qualunque evento, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incendio, furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia, negligenza.

Sono tuttavia esclusi dalla presente copertura i danni:

- a) causati da dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) ad eventi garantiti in sezione Incendio, se attivata;
- n) a macchine in deposito, giacenza ed immagazzinamento;
- o) ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci.

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

Qualora i sistemi di protezione non siano presenti o non attivati la garanzia viene invece prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero indicato nella scheda, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1 Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazioni.

Art. 1.2 - Supporto dati (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" unitamente ai costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso.

Per "Supporto dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, obbligatoriamente assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale, entro la somma assicurata a P.R.A. nella scheda e previa detrazione della franchigia indicata nelle Condizioni "Limiti di indennizzo - franchigie e scoperti".



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Non sono indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, o telefax.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

Art. 1.3 – Programmi in licenza d'uso

La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti danneggiati o sottratti.

Relativamente ai "programmi" sarà operante con uno scoperto del 10% ed il minimo di € 250,00 per sinistro ed un limite massimo di indennizzo pari al 15% della somma assicurata.

Per "programmi in licenza d'uso" s'intendono sequenze d'informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non riavviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile s'intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai programmi in licenza d'uso mediante telefax.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00

Art. 1.4 – Maggiori costi (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita)

In caso di sinistro indennizzabile a termine dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle macchine elettroniche assicurate, la Società indennizza i maggiori costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio sostitutivo sino ad un limite massimo d'indennizzo indicato nel frontespizio di polizza con una franchigia pari a 3 giorni lavorativi.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi di terzi

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o altra autorità



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e cio', se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il periodo d'indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo d'indennizzo effettivamente utilizzato.

L'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telefax.

Qualora tale denuncia del sinistro non pervenga alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento di tale comunicazione.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 e in caso di noleggio è applicata una franchigia di 3 giorni lavorativi.

Art. 1.5 – Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 1.6 – Impianti di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro .



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 1.7 – Valore Assicurato

Per valore assicurato s'intende il valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse piú disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonche' delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Trascorsi tre anni dall'acquisto verrà applicato degrado d'uso fino ad un massimo del 55% del valore assicurato.

Fanno eccezione rispetto a quanto sopraindicato i tubi speciali e le valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o in mancanza alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Art.1.8 – Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto delle predette norme rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 1.9 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, nell'ambito dei paesi UE, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni sinistro opera uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 salvo che per i danni da furto, per cui l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 1.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, resta convenuto che:

- a) Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza;
- b) In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per la presente condizione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 1.11 – Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

SEZIONE 7 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Forma a Diaria

Definizione Specifica

Periodo di indennizzo:

Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro e di durata massima indicata in Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il danno derivante dalla forzata inattività, per effetto di un Sinistro risarcibile a termini della polizza Danni Diretti ed Indiretti, per ogni giorno di inattività totale dell'Azienda assicurata.

Art. 2 - Esclusioni

La Società **non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- furto, rapina, estorsione, infedeltà dei dipendenti;
- scioperi, provvedimenti imposti dall'Autorità;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;**

Art. 3 – Limite di indennizzo giornaliero

Per ciascuna giornata di inattività totale, il risarcimento è stabilito ed accettato dalle Parti in misura unitaria media (diaria) **che non può comunque eccedere 1/360 dell'importo globale delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto di un intero anno di esercizio.**

Per i giorni di inattività parziale, la diaria è ridotta in proporzione.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, detta misura risultasse manifestamente eccessiva, l'Assicurato è tenuto a chiederne la corrispondente riduzione e, ove a ciò non provveda, la Società - in caso di danno - potrà chiedere che si proceda secondo quanto previsto dall' art. 4 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano l'Assicurazione danni d'Interruzione di esercizio", anche ad una nuova

determinazione della misura unitaria del risarcimento; tale nuova stima sarà presa a base della liquidazione del danno stesso.

Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante perito nominato dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 – Operatività della garanzia. Risoluzione del contratto

La garanzia prestata con la presente sezione è subordinata alle seguenti condizioni che si considerano essenziali per la validità del contratto:

- 1) **che la totalità delle cose mobili ed immobili serventi all'andamento dell'attività svolta rimanga assicurata per tutta la durata della presente sezione anche contro i danni materiali e diretti;**
- 2) **l'eventuale sospensione o cessazione della sezione contro i danni materiali e diretti comporterà la contestuale sospensione o cessazione della presente sezione anche senza particolare preavviso;**
- 3) **Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:**
 - a) **il fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
 - b) **messa in liquidazione o cessazione dell'azienda anche se a causa di un sinistro;**
 - c) **cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;**
 - d) **chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.**



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683**

Nel caso di cui alla lettera d) il contratto è automaticamente risolto dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Art. 6 – Liquidazione del danno

A seguito della denuncia di un sinistro, si procederà alla liquidazione dell'Indennizzo determinando al più presto possibile:

- a) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda;
- b) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- c) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) **eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il Sinistro può causare all'Attività dichiarata o per diminuire la perdita indennizzabile conseguente;**
- b) **darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) **fornire a proprie spese alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, o entro il termine successivo che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;**
- d) **tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

Art. 8 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società:

- **è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;**
- **decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI**Art. 1 – Franchigia sulle sezioni “Incendio” e “Furto”**

La condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto non verrà applicata ogni qual volta:

- a) il danno diretto di cui alla sezione Incendio non sia risarcibile in quanto di importo non superiore ad un determinato ammontare;
- b) la circostanza di cui alla lettera a) costituisca l'unico motivo di rifiuto dell'Indennizzo.

Art. 2 – Beni non assicurabili nella Sezione Danni Diretti di riferimento

La Società risponde, ai sensi della presente sezione, anche delle perdite derivanti dall'interruzione od intralcio dell'attività, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della sezione “Danni diretti” di riferimento, che abbia colpito Fabbricati goduti in locazione dall'Assicurato e/o macchinari o impianti goduti in forza di un contratto di locazione finanziaria e/o in comodato d'uso, siano essi assicurati o meno dai locatari dei suddetti beni e semprechè tali beni facciano parte integrante dell'insediamento stesso e siano funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Forma in base al Margine di Contribuzione (MDC)

Definizioni

Ai fini dell'assicurazione, le Parti hanno convenuto di adottare le definizioni che seguono:

Margine di contribuzione: La differenza tra i **Ricavi di vendita** e il **Costo variabile della produzione venduta**, desunta dell'ultimo bilancio approvato.

Ricavi di vendita Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o per servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, *il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite e IVA.*

Costo variabile della produzione venduta **L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato.** A titolo puramente esemplificativo il **Costo variabile della produzione venduta** è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.

La cifra indicata in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.

Al verificarsi di un sinistro, oltre a quanto stabilito all'articolo 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato deve:

Somma assicurata

- I) adottare tutti i mezzi ragionevolmente a sua disposizione per ridurre al minimo l'interruzione dell'attività seguendo e adottando anche i consigli che gli fossero dati dalla Compagnia la quale ha diritto di intervenire all'uopo anche se non interpellata;
- II) **fornire, al termine del PERIODO DI INDENNIZZO, uno stato dettagliato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

dell'attività.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Qualora in conseguenza di un danno materiale indennizzabile ai sensi della polizza (*anche se tale danno rientri nelle franchigie previste dalla polizza stessa*), dovesse verificarsi un'interruzione **totale o parziale** dell'attività dichiarata, la Compagnia, alle condizioni tutte e con le modalità previste dal presente Allegato, ivi comprese le *Definizioni* precedentemente trascritte e le particolarità contenute nell'annesso *Frontespizio di Polizza* che ne forma parte integrante

si obbliga

a indennizzare l'Assicurato dei conseguenti **danni immateriali e indiretti**, ovvero:

- a) la perdita del **MARGINE DI CONTRIBUZIONE** dovuto alla riduzione dei **RICAVI DI VENDITA** e delle Rimanenze;
- b) le **spese supplementari** necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei **RICAVI DI VENDITA**;

durante il **PERIODO DI INDENNIZZO**. Quest'ultimo inizia nel giorno del sinistro e si protrae per tutto il tempo durante il quale l'attività dichiarata è compromessa per effetto del sinistro, anche se nel frattempo la durata della polizza è venuta a scadere, ma comunque non oltre il termine del **MASSIMO PERIODO DI INDENNIZZO** fissato nel *Frontespizio di Polizza* ed espresso in giorni.

Art. 2 - Valutazione del danno immateriale e indiretto – Franchigia

- A. relativamente alla perdita del **MARGINE DI CONTRIBUZIONE**: calcolando la differenza tra il *Margine di contribuzione* che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del *Margine di contribuzione* che si sarebbe realizzato, i *Ricavi di vendita* e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- B. relativamente alle **SPESE SUPPLEMENTARI**: calcolando quelle documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la Riduzione dei *Ricavi di vendita* che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del *Margine di contribuzione*, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi *Margini di contribuzione*, le disposizioni di cui alle lettere A. e B. si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato realizzerà *Ricavi di vendita* in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel *Margine di contribuzione* durante il periodo di indennizzo.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo sarà limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finchè non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente **3 mesi**.

Valutato il danno in base a quanto precede, dall'ammontare risultante viene sottratto l'importo della **franchigia** stabilita nel *Frontespizio di Polizza*.

Art. 3 - Limite di risarcimento – Assicurazione parziale

Se il Contraente o l'Assicurato ottempera agli obblighi di cui all' **art. 4** che segue, la Compagnia si impegna a ritenere garantito, per ciascun periodo di assicurazione, un aumento della **SOMMA ASSICURATA** indicata in polizza non superiore al **30%** della somma stessa; la somma assicurata maggiorata di tale percentuale costituisce il limite del risarcimento cui l'Assicurato ha diritto.

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al *Margine di contribuzione* relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo, dovuto ai sensi dell'**art. 2** che precede, sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori; diversamente, la proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile non troverà applicazione.

Art. 4 - Aggiornamento del premio - Regolazione

Entro **60 giorni** dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia il *Margine di contribuzione*, il risultato operativo dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al *Margine di contribuzione*.

Al ricevimento di tali dati la Compagnia emetterà un'appendice, valida sino a nuova comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il *Margine di contribuzione* risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro **30 giorni** dalla data di ricevimento dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia ai premi di conguaglio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il *Margine di contribuzione*, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Compagnia può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).

Nel caso in cui il bilancio successivo a quello usato inizialmente per il calcolo della somma assicurata presentasse un *Margine di contribuzione* negativo, la Compagnia può recedere dal contratto o dare copertura per una parte percentuale dei cosiddetti costi fissi e insopprimibili inerenti alla gestione caratteristica dell'azienda assicurata.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Compagnia decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione.

Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Compagnia provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o in difetto, superiore al **20%** di quest'ultima, ai fini del conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, tale eccedenza non sarà presa in considerazione; ai fini dell'aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.

SEZIONE 8 - LASTRE E CRISTALLI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i Danni Materiali e Diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione - causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi - delle lastre ed insegne assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza altresì le rotture:

- A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- C) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- D) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne);

La Società inoltre rimborserà:

- E) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati "rifiuti pericolosi" fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione delle vetrate danneggiate;
- F) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura d'emergenza **fino ad un massimo del 50% del valore** di sostituzione delle vetrate danneggiate.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.

Art. 2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende le rotture;

A) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- B) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- C) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione Incendio, in quanto operante;
- D) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- E) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- F) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere;
- G) delle vetrate di edifici secondari quali giardini di inverno o serre ad utilizzo privato;
- H) delle parti in vetro di collettori solari o impianti fotovoltaici;
- I) delle vetrate interne quali specchi murali o armadi a vetro;
- J) di vetrate artistiche e di pregio;
- K) di tetti di vetro,
- L) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose

e relativamente alle insegne luminose l'assicurazione non comprende:

- M) la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
 - N) le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
 - O) le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili;
- restano inoltre esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.*

Art. 3 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 5 – Incarico ai Periti

I periti devono:

- A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del Sinistro;
- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: ammm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di Perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 7 – Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 8 – Franchigia

Per ciascuna lastra o insegna resterà a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100,00.

Art. 9 – Limite di risarcimento

Resta convenuto che **in nessun caso l'Indennizzo per ogni singola lastra o insegna potrà superare il limite di € 3.000,00.**

SEZIONE 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, , da difetto dei prodotti, per i quali esista, ove richiesta, regolare autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità e per le quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di Produttore, dopo la loro consegna a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro forme oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Art. 2 - Inizio e termine della garanzia

Art. 2.1 - Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengono in qualsiasi paese, con esclusione di Usa e Canada

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purché riferite a sinistri verificatisi non oltre un anno prima della data di decorrenza della presente polizza.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 2.2 - Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengono in Usa e Canada

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, e conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi in data non antecedente a quella indicata nella scheda di polizza.

Art. 3 - Esclusione

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti dalla mancata rispondenza all'uso e alle necessità cui sono destinati i prodotti; sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievole dei prodotti stessi;
- f) danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
- g) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- j) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- k) perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Agli effetti della presente clausola, per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Agli effetti della presente clausola, per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- l) i danni da organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) i danni da BSE;
- n) i danni derivanti da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie correlate



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 4 – Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale assicurato rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al suddetto massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione, con il sottolimito indicato nella scheda di polizza.

Art. 5 - Scoperto

Vedi scheda di polizza.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, con esclusione di USA e CANADA e per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Art. 7 - Precisazioni

In via esemplificativa e non limitativa si precisa che la garanzia, in relazione all'attività svolta, comprende i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili o scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

La Società riconosce la qualifica di produttore all'Assicurato per tutti i prodotti, anche se gli stessi non vengono fabbricati e/o lavorati dall'Assicurato ma solo commercializzati con marchio proprio o su licenza. Pertanto, qualsiasi richiesta di risarcimento per prodotti difettosi presentata all'Assicurato per prodotti commercializzati ma non fabbricati e/o lavorati, sarà come se la richiesta fosse stata presentata all'Azienda che ha fabbricato o lavorato il prodotto.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Art. 8 - Prodotti promozionali

La Società riconosce la qualifica di produttore all'Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali attinenti al rischio coperto dalla polizza.

Art. 9 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 3 h) Esclusioni - sono compresi in garanzia i danni da inquinamento accidentale dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivanti da difetto, guasto o rottura improvvisa dei prodotti descritti in polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto indicato nella scheda di polizza.

Sono esclusi i danni verificatisi in USA, CANADA.

ESTENSIONI SPECIALI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

Art. 10 - Postuma da installazione

Fermo quanto disposto dall'Art. 2 - Inizio e termine della garanzia - la garanzia s'intende estesa ai danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei prodotti descritti in polizza, purché i danni si siano verificati non oltre 12 mesi dal termine dei lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento e lo scoperto indicati nella scheda di polizza.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La garanzia non opera per i danni avvenuti in USA, CANADA.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 11 - Estensione mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 6 - Estensione territoriale - l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati in Usa, Canada e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 12 - Ritiro dei prodotti esclusi USA, Canada

Validità Territoriale: Mondo intero esclusi i prodotti comunque consegnati in USA/Canada

Limite/Scoperto/Franchigia: Vedi scheda di polizza

1. La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese da lui sostenute per il ritiro dei prodotti (inclusi i prodotti finiti di cui i prodotti dell'Assicurato costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti finiti stessi siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo.

La garanzia è operante qualora il ritiro si renda necessario al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a seguito di provvedimenti e/o prescrizione da parte di Autorità Pubbliche;
- in conseguenza di difetti riscontrati nei prodotti distribuiti che abbiano dato luogo a lesioni e/o morte degli acquirenti e/o agli utilizzatori e/o ai soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti;
- in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei prodotti già distribuiti, tali che potrebbero ragionevolmente provocare danni materiali agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti; sempreché ciò sia conseguente a quanto previsto dalle condizioni di garanzia regolate dal presente contratto.

2. Per spese rimborsabili si intendono unicamente:

- a) le spese di annuncio e comunicazione pubbliche o private tramite qualsiasi mezzo idoneo;
- b) le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi e/o riparazione;
- c) le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi incaricati dall'Assicurato stesso di effettuare le operazioni di ritiro dei prodotti;
- d) le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti.

Si precisa che non saranno pertanto rimborsabili:

- il controvalore del prodotto;
- le spese di mediazione, i premi di esportazione, gli oneri finanziari ed ogni altro esborso di natura commerciale;
- le spese per la modifica e/o revisione dei prodotti difettosi ed i danni a terzi di qualsiasi natura causati dall'Assicurato e/o da terzi durante lo svolgimento delle operazioni per il ritiro e/o distruzione dei prodotti stessi;
- le spese di ritiro causate da o conseguenti a mancato rispetto di regolamenti e norme di legge in vigore, purché la causa non sia accidentale e/o involontaria; l'esclusione non si applica per prodotti immessi sul mercato prima di variazioni di precedenti norme o regolamenti;
- le spese di ritiro, salvo che non siano imposte dalla pubblica autorità, causate da o conseguenti a:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it); www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a) difettosa manutenzione durante l'utilizzo dei prodotti;
- b) manomissione, urti danneggiamenti conseguenti ad operazioni di movimentazione e di trasporto, usura, negligenza e imperizia degli utilizzatori dei prodotti;
- c) immissione nei circuiti di vendita, da parte di chicchessia, di prodotti chiaramente difettosi.

1. Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente ad un'unica causa indipendentemente dall'area geografica interessata al ritiro.
2. Resterà a carico dell'Assicurato lo scoperto e/o franchigia indicato, fermo restando che la Società non risponderà comunque di importi superiori a quelli previsti dal massimale assicurato.
3. La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto.
4. La garanzia opera per i prodotti descritti in polizza messi in circolazione dopo la decorrenza della presente polizza e comunque non oltre due anni dalla loro immissione sul mercato.

Art. 13 - Ritiro dei prodotti compresi USA, Canada

Limite/Scoperto/Franchigia: Vedi scheda di polizza

Limitatamente ai prodotti consegnati in USA/CANADA, ferma la normativa sopra disciplinata ad eccezione dei punti 5 e 6, si applica quanto segue:

La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto.

La garanzia opera per i prodotti descritti in polizza messi in circolazione dopo la decorrenza della presente polizza e comunque non oltre due anni dalla loro immissione sul mercato.

Art. 14 - R.C. Del Venditore (Vendors' Liability - limited form)

La garanzia R.C. Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante a tutti i venditori solo ed unicamente nella loro qualità di venditori o distributori in tutti i Paesi del Mondo dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla presente polizza.

Esclusioni

Valgono le esclusioni previste dall'Art. 3. Sono inoltre esclusi dalla presente estensione:

- a) i danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'Assicurato;
- b) danni corporali o materiali derivanti da:
 - 1) qualsiasi intervento da parte del Venditore, non autorizzato dall'Assicurato, che modifichi le condizioni del prodotto o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
 - 2) qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - 3) qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

- 4) prodotti che, dopo la distribuzione e/o vendita da parte dell'Assicurato, sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza, da parte o per il venditore.
- c) i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose che si verifichino nei locali del Venditore.

L'assicurazione non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato, da cui il Venditore abbia acquistato prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it; www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683